

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

D e t e r m i n a z i o n e C o m m i s s a r i a l e

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
342	000	COM	11	0004	21 MARZO 2011

O G G E T T O :

OTTIMIZZAZIONE DEL PERCORSO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO: CONTRATTO DI PARTNERSHIP CON ELI LILLY ITALIA S.P.A..

I L C O M M I S S A R I O

Premesso che:

- ✓ la ELI LILLY ITALIA S.P.A ha proposto a questa Azienda Sanitaria di condurre una collaborazione finalizzata alla realizzazione del progetto di ottimizzazione del percorso di cura del paziente oncologico nell'ASL CN2 al fine di migliorare e perfezionare la soddisfazione del paziente e la qualità dell'assistenza;
- ✓ è intenzione dell'ASL CN 2 esaminare a fondo il percorso di cura del paziente oncologico, incentrando l'analisi soprattutto nella fase post ospedaliera della malattia che spesso avviene:
 - mediante l'utilizzo delle strutture residenziali ampiamente presenti nel territorio dell'ASL CN2 (dimissioni protette, letti di prossimità),
 - mediante il ricorso all'Assistenza Domiciliare Integrata nelle varie sottotipologie di cura;
- ✓ al momento attuale non esiste un processo standardizzato di presa in carico del paziente oncologico e ne consegue una forte variabilità comportamentale, non sempre giustificata dalle differenti tipologie dei pazienti;

Visto il progetto elaborato da ELI LILLY ITALIA S.P.A, finalizzato al miglioramento del percorso di cura del paziente oncologico, di cui all'**allegato** contratto parte integrante della presente deliberazione e ritenuto di doverlo approvare per i motivi innanzi esposti;

Su proposta conforme dei Direttori di Distretto (Dott. Luca MONCHIERO e Dott. Elio LAUDANI);

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario (ex art. 3, comma 7, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

D E T E R M I N A

Segue determinazione n. 342/000/COM/11/0004 del 21 marzo 2011

- di approvare, per i motivi di cui in premessa, la convenzione (**allegata** per costituire parte integrante del presente atto), con ELI LILLY ITALIA S.P.A, con sede legale in Sesto Fiorentino (FI) Via Gramsci 731/733- C.F. e P. I.V.A. 00426150488 per giungere al miglioramento per percorso del paziente oncologico;
- che il personale dipendente dell'ASL CN 2 che parteciperà al Gruppo di lavoro, in orario di servizio, sarà:

Cognome e nome	Attività
Dr. Monchiero Luca	Direttore del Distretto di Alba
Dr. Laudani Elio	Direttore del Distretto di Bra
Dr. Peirano Cristina	Direttore SOC Controllo di Gestione
Dr. Frigeri Maria Cristina	Direttore Sanitario Presidio
Dr. Faggiuolo Roberto	Direttore SOC Oncologia

- che i medici di medicina generale che parteciperanno al Gruppo di lavoro, individuati dall'Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali saranno i Dottor Bonaudi Giovanni ed il Dr. Spinelli Paolo, ai quali sarà garantito il pagamento del medico sostituto nelle giornate di partecipazione agli incontri del Gruppo stesso;
- di introitare, in unica trance a conclusione del progetto stesso, la somma di € 5.000,00 + I.V.A. 20% da imputate ai seguenti conti di Bilancio 2011:
 - ✓ conto 4.50.232 "Altre entrate" € 5.000,00
 - ✓ conto 2.75.702 "IVA a debito" € 1.400,00
- di trasmettere copia del presente atto al direttore della S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari e al Direttore della SOC Amministrazione del Personale;
- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO
Giovanni MONCHIERO
F.TO MONCHIERO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gregorio BARBIERI
F.TO BARBIERI

IL DIRETTORE SANITARIO
Francesco MORABITO
F.TO MORABITO

Sottoscrizione del proponente:

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ALBA
Luca MONCHIERO
F.TO MONCHIERO

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI BRA
Elio LAUDANI
F.TO LAUDANI

Allegato: - Convenzione ASL CN2 / Ely Lilly Italia Spa
Archivio: I.8.1
TR/m

Segue determinazione n. 342/000/COM/11/0004 del 21 marzo 2011

Det. 342/2011

1 di 6

Lilly

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"Ottimizzazione del percorso del paziente oncologico nella ASL CN 2"**

TRA

La **ELI LILLY ITALIA S.P.A.**, con sede legale in Sesto Fiorentino (FI) - in via Gramsci 731/733 Codice Fiscale e Partita Iva 00426150488 Iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Firenze col n. 14348 Capitale sociale € 69.921.731,00 interamente versato in persona del Procuratore abilitato dalla Società Dottor Maurizio Guidi, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (di seguito, per brevità, "Lilly");

E



L'**AZIENDA - A.S.L. CN2 Alba -Bra**, con sede legale in via Vida 10 - 12051 - Alba (CN), Partita Iva n. 02419170044, in persona del Dottor Giovanni Monchiero, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (di seguito, per brevità, "Partner" o "Controparte")

Ai fini del presente atto, congiuntamente definite "Parti" e disgiuntamente anche "Parte"

PREMESSO CHE

- il Partner è attivo nel settore sanitario in conformità alle proprie finalità istituzionali di prendersi cura della salute della popolazione cioè di promuovere il benessere fisico e psichico della popolazione:
 - o prevenire e curare le malattie
 - o curare
 - o mantenere il più alto livello di autonomia e qualità della vita dei cittadini
- il Partner intende sviluppare un progetto denominato "Ottimizzazione del percorso del paziente oncologico nella ASL CN 2" (nel seguito per brevità il "Progetto") finalizzato alla ottimizzazione dell'attuale processo di gestione del paziente oncologico;
- il Partner ha deciso di esaminare a fondo il percorso di cura del paziente oncologico, occupandosi specificatamente della fase post ospedaliera: la fase di gestione della componente "cronica" della malattia;
- nella Regione Piemonte la fase post-ospedaliera del percorso del paziente oncologico è garantita mediante l'utilizzo di strutture residenziali di vario genere (Dimissioni protette, ADI, Letti di prossimità - quest'ultima tipicità dell'Asl CN2);
- nel territorio della ASL CN2 sono disseminate complessivamente 50 strutture nelle quali il paziente può essere preso in carico;
- non esiste un processo chiaro e standardizzato sia di presa in carico presso le strutture territoriali che di condivisione dell'outcome clinico con la componente ospedaliera della ASL CN2. Conseguentemente la gestione della varianza di comportamenti comporta una difficile e dispendiosa programmazione delle risorse;
- la varianza esistente all'interno del processo di gestione della fase post-ospedaliera (cronica) del paziente oncologico apre sicuramente potenziali aree di rischio che devono essere necessariamente minimizzate;
- l'ottimizzazione del percorso del paziente oncologico nella fase di presa in carico da parte delle strutture residenziali presenti sul territorio produrrà benefici sia al paziente (outcome clinico) che alla ASL CN2 (riduzione degli sprechi: tempo, costi inutili);
- Lilly, nell'ambito della propria attività di produzione, distribuzione e commercializzazione dei farmaci, opera anche nel settore dello sviluppo e promozione di progetti medico-scientifici volti a miglioramento dei processi sanitari;
- Lilly desidera mettere a disposizione il proprio knowhow in ambito al fine di raggiungere livelli di eccellenza nella gestione del percorso del paziente oncologico;
- il Partner, sulla base di tali considerazioni, ha richiesto a Lilly supporto nella gestione del progetto.

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

	
---	---

Lilly

2 di 6

ARTICOLO 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di partnership (di seguito, per brevità, "Contratto").

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Mediante la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti definiscono i termini e le condizioni della propria collaborazione (di seguito, anche "Partnership") volta alla realizzazione del Progetto le cui attività e finalità sono meglio descritte nel documento allegato al presente Contratto ("Allegato A: Project Charter "Ottimizzazione del percorso del paziente oncologico nella ASL CN 2")

2.2 Nell'ambito della Partnership, Lilly collaborerà con il Partner alla realizzazione del Progetto mediante la prestazione della propria collaborazione o eventualmente di terzi agenti in nome e per conto di Lilly, secondo le modalità di cui in premessa e nei termini di seguito indicati.

Nel caso in cui la collaborazione sia prestata da terze parti agenti in nome e per conto di Lilly, Lilly stipulerà uno specifico accordo con suddette terze parti in cui, oltre a delineare i contenuti del Progetto, dettaglierà esattamente in che modo dovrà essere svolto il servizio.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL PARTNER

3.1 Mediante la sottoscrizione del presente Contratto, il Partner si impegna:

- a far apparire, nel materiale didattico e/o pubblicitario relativo al Progetto, la scritta "*realizzato con il contributo di Lilly*",
- a realizzare tutte le attività connesse alla esecuzione del Contratto, descritte nell'Allegato A: Project Charter "Ottimizzazione del percorso del paziente oncologico nella ASL CN 2", con la massima diligenza, secondo standard di elevata professionalità e qualità;
- ad eseguire le proprie obbligazioni con propri mezzi, ivi incluso per quanto attiene il personale dipendente, nonché con gestione autonoma ed assunzione del relativo rischio imprenditoriale;
- a garantire il costante rispetto delle vigenti norme relative al trattamento economico e normativo dei propri dipendenti, in particolare quelle relative alle assicurazioni contro gli infortuni ed alla igiene sul lavoro, impegnandosi a manlevare e tenere indenne Lilly da qualsiasi conseguenza negativa dovesse derivare a quest'ultima a seguito della mancata osservanza delle predette norme, nonché da qualsiasi pretesa, ivi inclusa quella indennitaria e/o risarcitoria, dovesse essere avanzata da terzi sia in via giudiziale - in sede civile e/o penale e/o amministrativa -, e sia in via stragiudiziale, e comunque connessa e/o collegata alla violazione delle predette norme;
- a risarcire Lilly per tutti i danni alle cose ed alle persone e/o i costi e/o gli oneri, qualora connessi e/o collegati alla esecuzione del Contratto;
- a manlevare e tenere indenne Lilly da qualsiasi pretesa, ivi inclusa quella indennitaria e/o risarcitoria, possa essere avanzata da terzi, sia in via giudiziale - in sede civile e/o penale e /o amministrativa - e sia in via stragiudiziale, qualora connessa e/o collegata all'esecuzione del Contratto;
- a tenere Lilly costantemente informata in merito alle attività di esecuzione del Contratto;
- a fornire a Lilly, nei termini eventualmente assegnati, qualunque informazione o documentazione questa dovesse richiedere relativamente alle attività di esecuzione del Contratto, nonché tutta la documentazione comprovante la corretta realizzazione delle iniziative e delle attività oggetto del Contratto.



3.2 In aggiunta a quanto sopra, con precipuo riferimento ai rapporti con le Pubbliche Autorità, il Partner:

- si impegna ad adottare tutte le misure previste dalla legge per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o concessioni e/o accreditamenti eventualmente necessari per l'esecuzione del Contratto;
- si impegna a provvedere, a propria esclusiva cura, ad inviare agli organismi competenti tutta la documentazione, ivi inclusa quella contabile e/o amministrativa e/o fiscale, eventualmente prevista e/o prescritta dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DI LILLY

4.1 Nei confronti del Partner Lilly si impegna:

- a corrisponderle un contributo pari ad Euro 5.000 (cinquemila euro) oltre IVA 20%, attraverso una unica tranche a conclusione del progetto. Salvo diverso accordo scritto, il termine di pagamento delle fatture emesse dalla Controparte è di 90 (novanta) giorni data fattura. Il pagamento avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario, alle coordinate indicate dalla Controparte. La Controparte prende atto che Lilly effettua solamente due bonifici al

sigla 	sigla 
--	--

Segue determinazione n. 342/000/COM/11/0004 del 21 marzo 2011

Lilly

3 di 6

mese con valuta fissa per il beneficiario la prima e la terza settimana di ogni mese, e che pertanto il sopra indicato termine di pagamento di 90 giorni data fattura potrebbe essere conseguentemente ritardato.

- ad individuare e a pagare direttamente una Società terza specializzata in servizi di reingegnerizzazione dei processi aziendali che si occuperà ai fini della realizzazione del Progetto di disegnare, misurare e correggere l'attuale processo di gestione delle associazioni di volontariato che operano presso la Controparte;
- a comunicare alla Controparte la denominazione di suddetta Società ed il nominativo, oltre ad eventuali ulteriori recapiti del Responsabile interno Referente per il Progetto
- a trasmettere le informazioni e/o dati che dovessero risultare necessari per la corretta e tempestiva esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 5 – REGIME DEI RISULTATI

5.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che i risultati del Progetto saranno di proprietà di entrambe le Parti, fermo restando che Lilly potrà liberamente utilizzarli nell'ambito della propria attività d'impresa, previa condivisione con la Controparte.

5.2 Tali risultati potranno essere oggetto di pubblicazione da ciascuna delle Parti, così come di comunicazione o diffusione in favore di terzi, previa autorizzazione della Controparte.

ARTICOLO 6 – DURATA

6.1 Il presente contratto entrerà in vigore dal momento della sua sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31/12/2011, data in cui cesserà improrogabilmente di avere efficacia, senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le Parti.

6.2 Ove le Parti abbiano dato esecuzione al Contratto in data precedente a quella della sua sottoscrizione, le prestazioni eseguite *medio tempore* dovranno considerarsi regolamentate dalle previsioni contenute nel presente Contratto.

ARTICOLO 7 – DIVIETO DI CESSIONE

7.1 E' fatto espresso divieto al Partner di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto e/o i crediti da esso derivanti.

ARTICOLO 8 – Foreign Corrupt Practices Act

8.1. Le parti intendono e sono concordi nel rispettare e non violare la vigente legislazione statunitense in materia di anti-corruzione ('Foreign Corrupt Practices Act') che proibisce la promessa, il pagamento o l'elargizione di regali o doni di qualunque valore, direttamente o indirettamente, ad un funzionario dello Stato allo scopo di ottenere o mantenere dei rapporti commerciali oppure impropri vantaggi personali. In questo contesto, la definizione di 'funzionario dello Stato' comprenderà qualsiasi funzionario, dirigente, rappresentante oppure impiegato, compreso anche un medico, che è alle dipendenze di qualsiasi ente ed amministrazione, di agenzie, istituti, o imprese possedute o controllate dallo Stato e qualsiasi funzionario/rappresentante di una organizzazione pubblica internazionale o partito politico o candidato politico. 10.2.Ciascuna parte assicurerà che le attività proprie e quelle coperte dal presente accordo dovranno in ogni momento svolgersi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti. Ciascuna parte dichiara, inoltre, che qualunque somma pagata all'altra, in conformità al presente accordo non proviene da attività illecite.



10.3.Il Partner invierà immediata notifica a Lilly, informando la stessa in caso di verifiche, ispezioni o controlli da parte di Autorità governative o regolatorie, dei propri stabilimenti o strutture, processi o prodotti, che potrebbero interessare l'oggetto del presente accordo, e fornirà altresì a Lilly notizie in merito all'esito degli stessi.

Lilly dovrà inoltre essere posta nelle condizioni di fornire al Partner ogni assistenza per far fronte a tali evenienze.

10.4.Durante la validità del presente Contratto e per un periodo ulteriore di 3 (tre) anni dalla scadenza, tutta la documentazione di ciascuna delle Parti relativa all'adempimento dei diritti e doveri scaturenti dal presente Contratto sarà resa disponibile in caso di ispezione o verifica a cura dell'altra parte, di suoi agenti o rappresentanti, i quali avranno facoltà di estrarre copia della suddetta documentazione.

ARTICOLO 9 – RECESSO

9.1 Lilly avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto a mezzo raccomandata A.R., da inviare al Partner con un preavviso di almeno sessanta giorni rispetto alla data di efficacia del recesso.

sigla 	sigla 
--	--

Lilly

4 di 6

9.2 Lilly avrà, inoltre, facoltà di recedere con effetto immediato dal presente Contratto, a mezzo raccomandata A.R., nell'ipotesi di apertura di una qualsivoglia procedura concorsuale, o risanamento dell'impresa, di liquidazione a carico del Partner, nonché in caso di stato di insolvenza o assoggettamento a procedure esecutive dello stesso.

9.3 Resta inteso e convenuto tra le Parti che, qualora Lilly si avvalga della facoltà di recesso dal Contratto, il Partner non potrà avanzare alcuna pretesa, tanto meno a titolo indennitario e/o risarcitorio, e dovrà restituire le parti del contributo non utilizzate e rimaste senza causa, fermo restando l'obbligo di Lilly di rimborsare al Partner le spese fino a quel momento sostenute, in buona fede, per la realizzazione del Progetto, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa

ARTICOLO 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

10.1 Fatta salva l'azione generale di inadempimento di cui agli artt. 1453 e ss. cod. civ., qualora il Partner non adempia anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti articoli:

art. 3 - Obblighi del Partner

art. 5 - Regime dei risultati

art. 7 - Divieto di cessione

art. 8 - Foreign Corrupt Practices Act

art. 11 - Autonomia delle Parti

art. 12 - Rispetto del Modello di Organizzazione e dei Codici Etici Aziendali

art. 13 - Marchi ed altri segni distintivi

art. 14 - Riservatezza

Lilly avrà la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva qui all'uopo convenuta, a mezzo raccomandata A.R. da inviare presso la sede del Partner, determinando in tal modo la risoluzione *ipso iure* e con effetto immediato del presente Contratto, sempre fatto salvo il risarcimento del danno conseguente nonché ogni altra azione, sia civile che penale, a tutela dei propri diritti.

10.2 Resta inteso e convenuto tra le Parti che, nell'ipotesi di risoluzione del presente Contratto per inadempimento del Partner, quest'ultimo sarà tenuto a restituire a Lilly l'intero importo dei contributi eventualmente erogati alla data della risoluzione.

ARTICOLO 11 – AUTONOMIA DELLE PARTI

11.1 In relazione al Contratto, ciascuna Parte deve intendersi indipendente e autonoma dall'altra ed, in quanto tale, non avrà il potere di impegnare o vincolare l'altra Parte.

11.2 Il presente Contratto non può essere interpretato come costitutivo di joint-venture, società, anche di fatto, o altro rapporto fiduciario, di mandato, di rappresentanza o di agenzia tra le Parti, o qualsivoglia altro diverso rapporto che non sia riconducibile all'oggetto del presente Contratto così come in esso indicato.

11.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo di collaborazione non instaurerà alcun rapporto diretto di lavoro subordinato, né di contratto d'opera, né di collaborazione in genere.

ARTICOLO 12 – RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DEI CODICI ETICI AZIENDALI

12.1 Con la sottoscrizione del Contratto, la Controparte dichiara che le informazioni fornite a Lilly nel corso delle trattative sono complete, esatte e veritiere.

12.2 La Controparte dichiara, inoltre, di conoscere che Lilly ha adottato un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001



La Controparte si impegna, quindi, nell'esecuzione del Contratto, a tenere un comportamento conforme al Modello di Lilly, e comunque tale da non integrare alcuno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

La Controparte si obbliga, in ogni caso, a comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza di Lilly il verificarsi di violazioni, anche potenziali, del Modello.

La Controparte si obbliga altresì a manlevare e tenere indenne Lilly da ogni pregiudizio che dovesse a quest'ultima derivare dalla inosservanza delle prescrizioni del Modello adottato da Lilly, riferibile a comportamenti della stessa Controparte.

ARTICOLO 13 – MARCHI ED ALTRI SEGNI DISTINTIVI

13.1 Il Partner si obbliga nei confronti di Lilly al rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, delle opere dell'ingegno e dei marchi ed altri segni distintivi dei quali Lilly sia titolare e a non rilevare, pubblicare, riprodurre, modificare, utilizzare, con qualsivoglia modalità, in tutto o in parte, i materiali, le informazioni, la

sigla 	sigla 
--	--

Lilly

5 di 6

documentazione, i marchi e gli altri segni distintivi di Lilly, senza il preventivo consenso scritto di quest'ultima. In particolare, il Partner riconosce che la Lilly è la sola ed esclusiva proprietaria dei marchi e/o degli altri segni distintivi.

13.2 Alla scadenza del presente Contratto, il Partner non potrà vantare alcun diritto, ivi inclusi quelli di proprietà e/o di riproduzione e/o di diffusione e/o di utilizzo, sui marchi e/o sui segni distintivi e/o sui materiali di proprietà della Lilly

ARTICOLO 14 - RISERVATEZZA

14.1 Le Parti garantiscono che qualsiasi informazione relativa al presente Contratto, non sarà da loro stesse, dai loro dipendenti e/o dirigenti e da qualsiasi altra persona coinvolta nell'esecuzione del Contratto stesso, comunicata a terzi senza il previo consenso scritto della Controparte.

ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

15.1 Ciascuna delle Parti si obbliga, per quanto di propria competenza, a trattare tutti i dati personali raccolti nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 196/03 ed eventuali successive modifiche. Ciascuna delle Parti resterà, in ogni caso, esclusiva titolare e responsabile del trattamento da essa effettuato.

15.2 Ciascuna delle Parti, inoltre, dà atto di essere stata puntualmente informata dall'altra in merito al trattamento dei suoi dati personali che verrà effettuato nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, prestando allo stesso espresso consenso.

ARTICOLO 16 - COMUNICAZIONI - REFERENTI PER IL CONTRATTO

16.1 Tutte le comunicazioni di cui al presente Contratto, salvo non sia altrimenti previsto, devono avvenire in forma scritta tramite fax, e-mail, raccomandata ai seguenti indirizzi:

- per il Partner, presso la sede legale indicata in epigrafe;
- per Lilly presso la sede legale, anch'essa indicata in epigrafe al presente Contratto.

16.2 Lilly designa il Dottor Gianni Pampaloni, quale proprio referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione del presente Contratto.

Il Partner designa quale coordinatore e responsabile scientifici del Progetto il Dr. Luca Monchiero.

ARTICOLO 17 - MODIFICHE

17.1 Qualsiasi modifica del presente Contratto dovrà essere formalizzata per iscritto e firmata dai rappresentanti delle Parti.

ARTICOLO 18 - OMAGGI

Il Partner e/o i suoi rappresentanti s'impegnano a non offrire omaggi ai dipendenti Lilly e/o ai loro familiari, a non accettare richieste in tal senso da parte degli stessi ed a segnalare alla Direzione Affari Legali di Lilly ogni richiesta di omaggi o di compensi di qualsiasi tipo che dovessero ricevere dai dipendenti Lilly.



ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI FINALI

18.1 Le Parti dichiarano che quanto previsto dal presente Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito in virtù di intese preliminarmente intercorse, essendo privo di validità ogni altro accordo non recepito dal presente Contratto.

18.2 Tutta la corrispondenza precedente la conclusione del presente Contratto ed in contrasto con lo stesso, si intende superata.

18.3 Eventuali tolleranze di una delle Parti di comportamenti che siano in violazione di quanto previsto dal presente Contratto non costituiscono rinuncia ai relativi diritti che spettano a tale parte in base ad esso.

18.4 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto e nei relativi allegati, si applicano le norme del Codice Civile.

sigla 	sigla 
--	--

Segue determinazione n. 342/000/COM/11/0004 del 21 marzo 2011

Lilly

6 di 6

ARTICOLO 20 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

19.1 Il presente Contratto è regolamentato dalla legge italiana. Tutte le controversie, che dovessero insorgere in relazione ad esso, ivi incluse quelle inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del Contratto stesso, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Milano.


ARTICOLO 21 - ONERI FISCALI

20.1 Il presente Contratto viene redatto in n. 2 originali, uno per ognuna delle Parti contraenti. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986. Le spese di bollo per il presente contratto, sono a carico di Lilly. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sesto Fiorentino,

Alba (Cuneo),



.....
Dottor Maurizio Guidi
Procuratore

.....
Dottor Giovanni Monchiero
Azienda
Direttore Generale

Il presente Contratto rappresenta l'intero accordo incorso tra le Parti che ne hanno preso piena visione, accettandone integralmente il contenuto. In ogni caso, il Partner, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., dichiara di accettare espressamente quanto indicato e convenuto negli artt. 3 (Obblighi del partner), 6 (Termine), 7 (Divieto di cessione), 8 (*Foreign Corrupt Practices Act*), 9 (Recesso), 10 (Clausola risolutiva espressa), 11 (Autonomia delle Parti), 12 (Rispetto del Modello di Organizzazione e dei Codici Etici Aziendali), 17 (Modifiche), 19 (Disposizioni finali), 20 (Legislazione applicabile e foro competente).



Sesto Fiorentino,

Alba (Cuneo),


.....
Dottor Maurizio Guidi
Procuratore **Lilly S.p.A.**
V. Gramsci, 731/733
50019 SESTO F.NO - FI -

.....
Dottor
A.S.L. CN2 Alba -Bra
Direttore Generale

ALLEGATO A: Project Charter "Ottimizzazione del percorso del paziente oncologico nella ASL CN 2"

sigla  sigla 

ALLEGATO A
Project Charter

Project Name: Ottimizzazione del percorso del paziente oncologico nella ASL CN 2

Date: 21/10/2010

Organization: ASL CN2 Alba Brà

Project Sponsor: Dr. Giovanni Monchiero

Problem Statement

La ASL CN2 si è sempre distinta, all'interno della regione Piemonte, per gli elevati standard di performance raggiunti relativamente l'erogazione e la soddisfazione dei L.E.A.

E' comunque convinzione della Direzione generale che, in un'ottica di miglioramento continuo, sono sempre individuabili aree di miglioramento e perfezionamento utili ad incrementare la soddisfazione dei pazienti bilanciando anche i relativi livelli di spesa.

A questo riguardo è intenzione della Direzione Generale esaminare a fondo il percorso di cura del paziente oncologico. Nello specifico l'idea di progetto si incentra sulla fase post ospedaliera: la fase di gestione della componente cronica della malattia, che normalmente è garantito grazie all'utilizzo di strutture residenziali di vario genere (Dimissioni protette, ADI, Letti di prossimità - quest'ultima tipicità dell'Asl CN2). Nel territorio della ASL CN2 sono disseminate complessivamente 50 strutture nelle quali il paziente può essere preso in carico.

Non esiste un processo chiaro e standardizzato sia di presa in carico presso le strutture territoriali che di condivisione dell'outcome clinico con la componente ospedaliera della ASL CN2. Conseguentemente la gestione della varianza di comportamenti comporta una difficile e dispendiosa programmazione delle risorse. Non ultimo, la suddetta varianza esistente all'interno del processo di gestione della fase post-ospedaliera (cronica) del paziente oncologico apre sicuramente potenziali aree di rischio che devono essere necessariamente minimizzate.

Lilly, nell'ambito della propria attività di produzione, distribuzione e commercializzazione dei farmaci, opera anche nel settore dello sviluppo e promozione di progetti medico-scientifici volti a miglioramento dei processi sanitari. Insieme alla ASL CN2, Lilly desidera mettere a disposizione il proprio knowhow al fine di raggiungere livelli di eccellenza nella gestione del percorso del paziente oncologico.

La ASL CN2, sulla base di tali considerazioni, ha richiesto a Lilly supporto nella gestione del progetto.

Goal Statement


La ASL CN2 ha l'esigenza di analizzare, razionalizzare ed ottimizzare il processo di presa in carico del paziente oncologico presso le strutture residenziali disseminate nel territorio. Allo stesso tempo La ASL CN 2 intende elaborare un corretto flusso di informazioni circa l'outcome clinico del paziente oncologico al momento della dimissione dalle suddette strutture territoriali.

L'obiettivo è quello di standardizzare il percorso del paziente oncologico e di rendere misurabili le performance della fase post-ospedaliera (valutazione della qualità del servizio).

$Y = f(X_n)$

X1= numero ricoveri inappropriati, X2= tasso di presa in carico del MMG, etc.

Business Impact



Segue determinazione n. 342/000/COM/11/0004 del 21 marzo 2011

L'ottimizzazione del percorso del paziente oncologico nella fase di presa in carico da parte delle strutture residenziali presenti sul territorio produrrà benefici sia al paziente (outcome clinico) che alla ASL CN2 (riduzione degli sprechi: tempo, costi inutili). In particolare la corretta presa in carico da parte delle strutture territoriali e la corretta gestione del flusso di informazioni territorio-direzione ASL CN2 (e viceversa) relativamente all'outcome clinico del paziente oncologico alla dimissione dalle suddette strutture residenziali consentirà la corretta valutazione del servizio di riabilitazione che la ASL CN2 "acquista" dalle strutture residenziali.

Il potenziale beneficio economico sarà calcolato durante lo sviluppo del progetto.

Project Scope

In scope:

- Fase post ospedaliera: presa in carico del paziente oncologico da parte delle strutture residenziali presenti sul territorio
- RSA, Letti di prossimità, ADI
- Ospedale di Brà, Ospedale di Alba
- Mammella, colon, polmone

Out of scope:

- Patologie diverse dalle sopra descritte.

Project Plan

Cosa	Chi	Quando	Come
Definizione Project Charter definition	Dr. Pampaloni	21 ott 2010	Meeting presso la direzione generale
Validazione Project Charter	Dr. Monchiero	15 nov 2010	Approvazione
Team Recruiting	Dr. Monchiero	15 nov 2010	Convocazione
Team Launch & define	Dr. Monchiero Team Dr. Pampaloni Delta s.r.l.	22 nov 2010	Start up progetto 2 workshop (6-8 ore ciascuno)
Misurazione	Team	31 gen 2010	2 - 3 workshop (6-8 ore ciascuno)
Root Cause Analysis	Team	28 feb 2010	2 workshop (6-8 ore ciascuno)
Approvazione Analisi	Dr. Monchiero	28 feb 2010	Approvazione (1ora)
Elaborazione correttivi	Team	30 mar 2010	2 - 3 workshop (6-8 ore ciascuno)
Approvazione correttivi	Dr. Monchiero	30 mar 2010	Approvazione (1ora)
Consolidazione nuovo modello	Dr. Monchiero Team	30 apr 2010	2 - 3 workshop (6-8 ore ciascuno)
Validazione nuovo modello	Dr. Monchiero	30 apr 2010	Approvazione (1ora) Start implementazione fase pilota
Conclusione fase di studio del progetto	Team Dr. Monchiero	30 giu 2010	Start up implementazione correttivi Validazione del modello Realizzazione cruscotto per verifica indici
Control	Team	30 dic 2010	Rivalutazione indici

Team Selection

Core team

MONCHIERO	LUCA	DIRETTORE DISTRETTO 2 BRA
LAUDANI	ELIO	DIRETTORE DISTRETTO 1 ALBA
PEIRANO	CRISTINA	DIRETTORE S.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE
FRIGERI	MARIA CRISTINA	DIRETTORE SANITARIO DEI PRESIDII OSPEDALIERI ASL CN2
FAGGIUOLO	ROBERTO	PRIMARIO S.O.C. ONCOLOGIA
SPINELLI	PAOLO	MMG DISTRETTO 1 ALBA
BONAUDI	GIOVANNI	MMG DISTRETTO 2 BRA

Extended Team

CORRADINI RESPONSABILE DELLA SOC CURE PRIMARIE E DOMICILIARI



Segue determinazione n. 342/000/COM/11/0004 del 21 marzo 2011

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza <input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione <input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al Collegio Sindacale Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: Prot. n. _____ del _____</p> <p>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____ IL FUNZIONARIO INCARICATO _____</p> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo dell'A.S.L. CN2, il _____ per quindici giorni consecutivi IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO</p>
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il 21 MARZO 2011</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)</p>
IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO	